

## **GERMANIA**

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 6 febbraio 2024 (2 BvE 6/23, 2 BvR 994/23), con cui si dichiara inammissibile un ricorso presentato contro l'introduzione di una soglia di sbarramento del 2% nella legge elettorale per il Parlamento europeo, in esecuzione della riforma dell'Atto elettorale europeo del 2018

04/03/2024

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha rigettato in quanto inammissibili due ricorsi, presentati rispettivamente dal partito politico "die PARTEI" in sede di conflitto organico (*Organstreit*) e dal suo presidente Martin Sonneborn in sede di ricorso individuale diretto (*Verfassungsbeschwerde*). Entrambi i ricorsi erano diretti contro la legge di autorizzazione alla ratifica (*Zustimmungsgesetz*) della riforma del c.d. Atto elettorale europeo approvata nel 2018 (Decisione - UE, Euratom - 2018/994), con cui si impone tra l'altro a tutti gli Stati membri dell'Unione europea di adeguare entro il 2024 la propria legge elettorale per il Parlamento europeo, inserendo una soglia di sbarramento fissata tra il 2 e il 5% dei voti per le circoscrizioni con più di 35 seggi.

I ricorrenti sostenevano che la legge di autorizzazione alla ratifica violasse i principi costituzionali dell'eguaglianza del voto (art. 38 della Legge Fondamentale – LF) e delle pari opportunità dei partiti politici (art. 21 LF), entrambi riconducibili nel loro nucleo essenziale allo stesso principio democratico facente parte dell'identità costituzionale tedesca ai sensi dall'art. 79, comma 3, LF (c.d. "clausola di eternità"). La riforma dell'Atto elettorale avrebbe quindi rappresentato un atto *ultra vires*, adottato al di fuori delle competenze dell'Unione e in violazione dei "controlimiti" dati dall'identità costituzionale tedesca.

Il BVerfG ha tenuto tali argomentazioni per manifestamente infondate. In primo luogo, non è ravvisabile l'esercizio di una potestà esorbitante da quelle conferite all'Unione dai Trattati, dal momento che la riforma dell'Atto elettorale del 2018 si basa in tutta evidenza sulla competenza dell'Unione europea in materia di procedura elettorale per il Parlamento europeo, *ex* art. 223, paragrafo 1, TFUE. Peraltro, la chiara lettera di tale disposizione non lascia neppure alcun margine per una possibile applicazione del principio di sussidiarietà, genericamente invocato dai ricorrenti.

In secondo luogo, anche l'identità costituzionale è invocata, secondo il Tribunale, in modo generico. I ricorrenti si sono limitati a richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di soglie di sbarramento per le elezioni del Parlamento europeo e a evocare il parametro dell'art. 79,

comma 3, LF. Tuttavia, nel caso di specie non si possono trasporre tout court i parametri impiegati dal Tribunale con riferimento a una legge nazionale (quale era l'Europawahlgesetz), atteso che il controllo ultra vires sugli atti europei non coincide con un semplice controllo di legittimità costituzionale, ma è limitato soltanto ad alcuni particolari profili legati all'identità costituzionale tedesca. Come già chiarito nella sentenza del 23 gennaio scorso sul partito Die Heimat (cfr. segnalazione dell'Area di Diritto comparato del 24/01/2024), l'art. 79, comma 3, LF non mira alla protezione completa di tutte le manifestazioni concretamente riconducibili ai principi supremi, ma solo a preservare "gli elementi fondamentali dell'ordine costituzionale stabilito", atteso che si tratta di una disposizione di carattere eccezionale da interpretare in modo restrittivo. Ciò posto, non è stato chiarito in che modo l'introduzione di una soglia di sbarramento del 2% produca una violazione dell'identità costituzionale tedesca sub specie di violazione del principio democratico nel suo nucleo essenziale.

L'introduzione di una soglia di sbarramento costituisce, invece, un correttivo della rappresentanza proporzionale che il legislatore europeo ha legittimamente impiegato sfruttando il proprio margine di apprezzamento, nell'ambito di un bilanciamento tra il principio dell'eguaglianza democratica (inteso come eguaglianza del voto e pari opportunità dei partiti politici) e l'interesse a preservare la funzionalità dell'organo parlamentare. Tale interesse si giustifica, in particolare, alla luce del fatto che il Parlamento europeo incide significativamente sulla composizione della Commissione, partecipa alle funzioni di bilancio e alla legislazione dell'Unione europea in qualità di co-legislatore. L'effettivo adempimento di tali compiti richiede la formazione di maggioranze politiche in grado di agire. La crescente frammentazione del Parlamento, specialmente a causa dell'ingresso di micro-partiti composti soltanto da uno o due deputati, rende più difficile il raggiungimento di questo obiettivo, come è stato anche dimostrato dai risultati delle ultime elezioni del Parlamento europeo, in seguito alle quali i due gruppi politici principali non potevano più contare da soli sulla maggioranza assoluta dei seggi.

Queste conclusioni sono confortate anche dalla comparazione con gli altri ordinamenti europei che prevedono, nella maggior parte dei casi (in 15 Stati membri), soglie di sbarramento nella propria legislazione elettorale per il Parlamento europeo; dubbi di legittimità costituzionale su simili previsioni sono stati altresì rigettati in Francia dal *Conseil constitutionnel* (sentenza del 25 ottobre 2019, 2019-811 QPC), in Italia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 239 del 2018) e in Repubblica Ceca dall'*Ústavní soud* (sentenza del 19 maggio 2015, Pl. ÚS.14/14).

\*\*\*

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo *link*.